

REGOLAMENTO (CEE) N. 836/76 DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 1976

che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione dei cereali e del riso destinati all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data l'urgenza, sarebbe opportuno che la mobilitazione dei cereali e del riso da fornire all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di Cipro si effettui secondo una procedura sufficientemente duttile e rapida;

considerando che il ricorso alla procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare⁽⁵⁾, non consente di rispondere alle esigenze di duttilità e rapidità; che bisogna, quindi, prevedere la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per la fornitura, nella fase fob (o in una fase analoga), dei cereali e del riso destinati all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni colpite dagli eventi di Cipro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

(5) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.